



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

129/2016
Ottobre/6/2016 (*)
Napoli 12 Ottobre 2016

La Corte Costituzionale, con la sentenza n° 213 del 23 Settembre 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n° 104 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Il Tribunale di Livorno, con Ordinanza del 15 settembre 2014, aveva sollevato **questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n° 104, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.**

E' noto che **l'art. 33, comma 3**, della citata legge **prevede**: "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, **il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine** entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, **ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.** Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza

alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente".

Ebbene, ad avviso del Tribunale rimettente, la norma era in contrasto con i citati parametri costituzionali nella parte in cui **non include il convivente more uxorio** tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità.

Nella specie, il giudizio principale aveva ad oggetto il ricorso proposto da una dipendente di una Azienda USL per vedersi riconosciuto il diritto ad usufruire dei permessi di assistenza della legge n. 104 del 1992 a favore del proprio compagno, convivente *more uxorio* e portatore di *handicap* gravissimo e irreversibile (*id*: morbo di Parkinson).

Orbene, la **Corte Costituzionale**, con la **Sentenza n° 213 del 24 Settembre 2016** ha ritenuto **fondata la questione**. In particolare, i Giudici della Consulta, dopo aver ricostruito la *ratio legis* dell'istituto del permesso mensile retribuito di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, hanno ricordato che **l'istituto in questione è espressione dello Stato sociale** ed ha come obiettivo quello di assicurare in via prioritaria la **continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile** che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito.

Inoltre, **la salute psicofisica del disabile** quale **diritto fondamentale dell'individuo** tutelato dall'**art. 32 Cost.**, rientra tra i **diritti inviolabili** che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia **come singolo** che nelle **formazioni sociali** ove si svolge la sua personalità (**art. 2 Cost.**).

Il diritto alla salute psicofisica, comprensivo dell'assistenza e della socializzazione, va dunque **garantito e tutelato**, al soggetto con *handicap* in situazione di gravità, **sia come singolo** che in quanto **facente parte di una formazione sociale** per la quale, ai sensi dell'art. 2 Cost., deve intendersi **"ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico"**.

Di conseguenza, per i Giudici della Consulta: **"è irragionevole che nell'elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile**

retribuito ivi disciplinato, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità".

La Corte Costituzionale, da ultimo, ha chiarito che **il contrasto della norma con la portata dell'art. 3 Cost.** è da invocare, non per la sua portata eguagliatrice, (restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente), ma per la **contraddittorietà logica** della esclusione del convivente dalla previsione di una **norma che intende tutelare il diritto alla salute psicofisica del disabile**. E ciò, in particolare, nei casi in cui **la convivenza si fonda su una relazione affettiva, tipica del "rapporto familiare"**, nell'ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle "aggregazioni" cui fa riferimento l'art. 2 Cost..

Ove così non fosse, il diritto "costituzionalmente presidiato" del portatore di handicap di ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso.

Pertanto, **la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale** dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, **nella parte in cui non include il convivente** tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, **in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN